

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

NOVITA' SULLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI: EMANAZIONE DECRETO ATTUATIVO ED ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO (RUOL)

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Ultime novità in materia di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti relativi a iscrizioni a ruoli superiori a € 1.500: emanato in data 10 febbraio 2010 l'atteso decreto ministeriale ed istituito il codice tributo "RUOL", mediante Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2011, n. 18/E.

1. PREMESSA

Tra le maggiori novità introdotte dalla c.d. "Manovra correttiva", contenuta nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, assume particolare rilevanza l'art. 31, comma 1, che introduce il limite alle compensazioni in presenza di ruoli scaduti.

In particolare, l'articolo 31 del predetto decreto ha imposto, a partire dal 1° gennaio 2011, il divieto per il contribuente, di compensare crediti fiscali, qualora lo stesso sia debitore per imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di ammontare superiore a millecinquecento euro. L'operatività della disposizione, si ricorda, era subordinata all'adozione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne disciplinasse le modalità.

In data 10 febbraio 2011 è stato finalmente emanato l'atteso decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2011, n. 40, contenente le disposizioni attuative del nuovo regime delle compensazioni.

Con l'emanazione del decreto di seguito analizzato e la conseguente istituzione del codice tributo mediante Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2011, n. 18/E è stato, così, completato il quadro normativo di riferimento per l'applicazione del divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e non pagati.

2. NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO ATTUATIVO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2011, n. 40 del Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2011, a partire dalla prossima scadenza di versamento del 16 marzo, i contribuenti con ruoli scaduti, superiori a € 1.500, subiranno il divieto di utilizzare i crediti erariali in compensazione, anche se "esuberanti", se non dopo averli utilizzati per estinguere il debito nei confronti dell'erario.

In pratica, dal 16 marzo, nel caso in cui un contribuente vanti un credito erariale di € 10.000 ed abbia contemporaneamente un debito per ruoli scaduti per € 2.000, potrà procedere alla compensazione solo dopo aver estinto il debito.

Si ricorda che, prima dell'emanazione di tale decreto, con il Comunicato Stampa del 14 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che, fino all'emanazione del decreto attuativo, si poteva procedere alla compensazione dei propri crediti d'imposta con debiti tributari anche in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, senza incorrere in sanzioni, a condizione

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

che l'operazione di compensazione non andasse ad intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.

In sostanza, prima dell'emanazione del decreto attuativo, il contribuente con un credito erariale pari a € 10.000 ed un debito per ruoli scaduti per € 2.000, poteva utilizzare € 8.000 in compensazione, senza incorrere in sanzioni; nel caso in cui compensava l'intero credito, veniva applicata la sanzione di € 1.000, pari cioè al 50 per cento dell'importo indebitamente compensato.

L'articolo 1 del decreto attuativo, al primo comma, fa riferimento alla possibilità per il contribuente di effettuare il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante l'esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, attraverso il sistema di versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, vale a dire con il modello F24-Accise.

Il provvedimento, al secondo comma dell'articolo 1, conferma che la compensazione è ammessa anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo. Rientrano quindi le sanzioni, gli interessi, gli aggi e le spese a favore dell'agente della riscossione. Non fa esplicito riferimento agli interessi di mora, ma si ritiene che debbano essere compresi anch'essi.

Il meccanismo della compensazione si applicherà anche nel nuovo sistema di riscossione che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° luglio: gli avvisi di accertamento per imposte dirette ed Iva costituiranno titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente e risulteranno quindi compensabili le imposte erariali e relativi accessori risultanti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l'agente della riscossione.

Con l'articolo 4 del decreto ministeriale si afferma che, nel caso in cui il pagamento mediante compensazione sia parziale (riguarda cioè solo una parte del debito per ruoli essendo insufficiente alla totale copertura il credito utilizzabile), il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere, con le modalità definite dall'agente di riscossione stesso.

In assenza di tale comunicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (priorità per le rate scadute, più remote).

Con l'articolo 5 del provvedimento si chiarisce che, se il pagamento mediante compensazione risulta eccedente rispetto alle somme dovute, il rimborso dell'eccedenza è effettuato dall'agente della riscossione previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente.

Con il decreto attuativo si ribadisce che le nuove regole sulla compensazione riguardano le c.d. "compensazioni orizzontali" che intervengono tra tributi diversi, e non per le c.d. "compensazioni verticali", ossia nell'ambito dello stesso tributo.

Tuttavia, il decreto non stabilisce che cosa si debba intendere con l'accezione di "imposte erariali": la relazione di accompagnamento al decreto indica che si debbono ritenere oggetto di compensazione anche l'Irap e le addizionali ai tributi diretti, "similmente a quanto avviene nell'utilizzo del modello F24".

A tal proposito, si rimanda a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 4/E del 15 febbraio 2011, nel punto in cui, al paragrafo 11 «Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi» afferma che quanto ai tributi "devono intendersi, ad

esempio, le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione, quindi, dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura". In sostanza, per l'Agenzia delle Entrate il divieto di compensare i crediti scatta in caso di debiti scaduti iscritti a ruolo sopra i 1.500 euro, per imposte erariali, cioè Iva, Irpef, Ires, Irap e addizionali sui tributi diretti.

Alla luce di quanto affermato fin'ora, si ritiene che la compensazione è libera, se i debiti iscritti a ruolo non riguardano debiti di natura erariale quali, per esempio, i contributi previdenziali Inps, l'Ici, la Tarsu, la Tosap o i premi Inail.

3. SANZIONI

Con l'entrata in vigore del decreto attuativo divengono operative anche le nuove sanzioni commisurate al cinquanta per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali con i relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. Si ricorda, come già precisato nel paragrafo precedente, che con il Comunicato Stampa del 14 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate precisava che fino all'emanazione del decreto attuativo, le compensazioni in presenza di ruoli scaduti superiori a € 1.500, non erano sanzionabili, a condizione che l'operazione di compensazione non andasse ad intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.

4. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO

Con la Risoluzione n. 18/E del 21 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "RUOL" denominato "Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori - art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78", tramite il quale sarà possibile estinguere cartelle scadute utilizzando i crediti compensabili.

Dal punto di vista operativo, occorre utilizzare, esclusivamente con modalità telematiche, il modello F24 - ACCISE, indicando:

1. per la parte relativa al credito che si utilizza in compensazione, gli usuali dati utili alla compensazione medesima;
2. per la parte relativa al debito, nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione":
 - nel campo della colonna "ente" si indica la lettera "R" ;
 - nel campo della colonna "prov." si indica la sigla della provincia di competenza dell'agente di riscossione presso il quale il debito risulta in carico, desumibile dalla "Tabella T2 Sigle province";
 - nel campo "codice tributo" si indica il codice "RUOL";
 - i campi "codice identificativo", "mese" e "anno di riferimento" non devono essere compilati;
 - nel campo "importi a debito versati" si indica l'importo totale del debito da pagare.

Al fine di chiarire quanto esposto, si riporta un modello di pagamento F24 dal quale si evince, un credito Irpef anno 2010 compensabile di € 2.000 (si veda la sezione Erario) e nello stesso tempo un debito da cartella esattoriale scadute per € 5.000 (si veda la sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione). In tal caso il contribuente dovrà versare, per differenza, € 3.000.

